

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DI BOVEZZO

PREMESSE

Nel presente capitolato, e in tutti i documenti espressamente richiamati in esso, si intendono per:

1. "Concedente": il Comune di Bovezzo;
2. "Concessionario": l'affidatario della gestione della farmacia comunale, individuato con procedura ad evidenza pubblica;
3. "servizio": il servizio di concessione della gestione della farmacia comunale;
4. "capitolato": il presente capitolato speciale;
5. "parti": il Concedente ed il Concessionario;
6. "Carta dei servizi": il documento che sarà redatto dal Concessionario sulla base dello schema "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della carta della qualità dei servizi della farmacia".

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Bovezzo, nella sua qualità di titolare del servizio farmaceutico, ai sensi della L. n. 475/1968 e delle disposizioni nazionali e comunitarie volte a garantire i principi di buon andamento, concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, affida la gestione della farmacia comunale al Concessionario.

Il servizio oggetto dell'affidamento, che sarà svolto nella farmacia sita nel Comune di Bovezzo, con obbligo per il Concessionario di mantenere la locazione nei locali di Via Vittorio Veneto 17a per tutta la durata della concessione, è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico; l'erogazione da parte del Concessionario dovrà avere carattere di regolarità e continuità nel rispetto della vigente normativa e riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, e il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'ambito dell'attività svolta dalle farmacie e dagli esercizi di prodotti sanitari;
- b) la produzione dei servizi nel settore sociosanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, telemedicina, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;
- c) le ulteriori attività indicate nel documento "Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia";
- d) i servizi che il Concessionario si è impegnato a erogare all'utenza in sede di gara attraverso la "Proposta di progetto di gestione della Farmacia – Servizi offerti".

Il Comune è e resta il titolare della Sede Farmaceutica e la relativa intestazione "Farmacia comunale" deve essere mantenuta nell'insegna e in ogni altra forma di pubblicità della stessa mentre il Concessionario è titolare dell'azienda commerciale che è connessa al Servizio che egli si impegna a svolgere.

Il Comune di Bovezzo rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario verso i dipendenti, collaboratori, fornitori, enti o istituti, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune concedente.

Art. 2 – Corrispettivo

Il Canone di concessione è fissato come segue:

1. un Canone di concessione iniziale anticipato *una tantum* di € **150.000,00** (euro centocinquantamila/00), offerto in sede di gara, oltre a IVA di legge, da corrispondere al Comune **in 2 (due) rate**:
 - € **75.000,00** (euro settantacinquemila/00) entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di accettazione definitiva;
 - € **75.000,00** (euro settantacinquemila/00) entro 12 (dodici) mesi dall'avvenuta comunicazione di accettazione definitiva;
2. un Canone annuale variabile da calcolare applicando ai ricavi della farmacia comunale, come risultanti dal registro dei corrispettivi o altro registro equivalente, **la percentuale offerta in sede di gara dal Concessionario**, oltre ad IVA di legge. In ogni caso il canone annuale avrà un valore minimo garantito per qualunque fatturato pari a € **30.000,00 (euro trentamila/00)**. Tale canone annuale dovrà essere versato, per ogni anno di concessione a partire dal 2° anno (ovvero 24° mese), dal Concessionario al Comune di Bovezzo entro la fine del mese di **Marzo** dell'anno successivo a quello cui il canone si riferisce. Il Canone annuale minimo garantito è soggetto ad annuale rivalutazione in base all'indice ISTAT (FOI - Indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati), all'inizio di ogni anno solare.
3. Per la stipula del presente contratto, il Concessionario versa inoltre in favore del Comune di Bovezzo a titolo di rimborso spese per costi di perizia, stesura bando, spese di gara, spese legali pari a € 18.000,00 (diciottomila/00) oltre IVA di legge, da versarsi entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva

Art. 3 Ubicazione della Farmacia comunale

La Farmacia comunale di Bovezzo dovrà essere ubicata, obbligatoriamente, a cura del Concessionario e per tutta la durata della concessione all'interno dell'immobile in cui è attualmente svolto il servizio ovvero presso i locali di Via Vittorio Veneto 17/a.

E' fatta salva la possibilità, con il mutuo consenso di entrambe le parti (società Patrimonio Bovezzo srl e il Concessionario) e previa opportuna deliberazione Consiglio comunale di indirizzo, di risolvere anticipatamente il contratto di locazione e trasferire la sede farmaceutica in altri locali ricompresi all'interno della zona di pertinenza.

La concessione comprende l'obbligo per il Concessionario di provvedere, a propria cura e spese:

- a) al mantenimento dell'attività nei locali commerciali di Via Vittorio Veneto 17a, in cui è attualmente operativa la farmacia attraverso la sottoscrizione di regolare contratto di locazione;
- b) alla dotazione di arredi, beni, personale e di quanto necessario per il regolare svolgimento del servizio, qualora sia necessario, in aggiunta a quanto previsto dal presente capitolato.

Art. 4 - Durata della Concessione

La concessione ha la durata di anni 30 (trenta) a far data dalla stipula del contratto di servizio tra Concedente e Concessionario.

Alla conclusione naturale della concessione non è previsto il rinnovo del contratto. Il Concessionario garantisce, alle condizioni previste nel presente contratto, la continuità della gestione per sei mesi dalla cessazione del rapporto, al fine di consentire il subentro del Comune o dell'eventuale nuovo affidatario.

Allo scadere del predetto termine, il Comune assumerà le determinazioni che riterrà opportune. Il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del Servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo.

In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il Comune ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del servizio ovvero proceda ad alienare la titolarità della farmacia, al Concessionario che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto, solo per la prima gara successiva al presente contratto e solo se le norme allora vigenti lo consentiranno, un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.

A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quelle del Concessionario (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelta), a questi, solo per la prima gara successiva alla conclusione della presente concessione, sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria offerta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo contratto.

Art. 5 - Natura e modalità di esercizio del servizio e obblighi e responsabilità del Concessionario

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario.

Il Concessionario del servizio si impegna a:

- a) sostenere i costi relativi alla locazione, per tutti gli anni di durata della concessione, dell'unità immobiliare di Via Vittorio Veneto 17a in cui continuerà ad operare la farmacia nel rispetto delle normative vigenti;
- b) prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;
- c) mantenere l'immobile in condizioni idonee ad erogare il servizio e dotarsi dei beni strumentali e del personale necessari a garantire il regolare servizio previsto nel contratto di concessione; il Concessionario dovrà mantenere un'insegna che preveda anche la dicitura di "FARMACIA COMUNALE" per tutta la durata della concessione;
- d) applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, rispettare le norme di sicurezza e igiene nei luoghi di

- lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- e) stendere il bilancio di esercizio, anche al fine di fornire al Comune un ulteriore strumento di valutazione dell'efficacia ed efficienza del servizio;
 - f) collaborare con l'Amministrazione Comunale per apportare ogni necessaria e idonea documentazione che occorresse a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;
 - g) ampliare, senza oneri e costi aggiuntivi a carico del Comune, la gamma di servizi resi all'utenza, oltre a quelli descritti nella Carta e offerti in sede di gara, in ragione dell'evoluzione dell'attività e della struttura organizzativa della farmacia e di mutamenti delle esigenze della collettività, dando vita ad una collaborazione con gli uffici comunali per la realizzazione di progetti condivisi in favore della cittadinanza;
 - h) osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi delle normative vigenti;
 - i) gestire la farmacia oggetto della presente concessione svolgendo tutte le attività ad essa riconducibili; lo svolgimento di tali attività deve includere quelle espressamente previste dal documento "Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della Farmacia"; le attività che compongono il servizio debbono anche essere realizzate dal Concessionario nei modi e nel rispetto dei principi enunciati nel documento sopra citato;
 - j) finanziare (con mezzi propri o di terzi), senza alcun intervento finanziario da parte del Comune di Bovezzo, ogni investimento attinente alla gestione della farmacia;
 - k) erogare all'utenza anche i servizi che il Concessionario si è impegnato a svolgere in sede di gara con l'allegato "Proposta di progetto di gestione della Farmacia – Servizi offerti"; fatta salva la facoltà per il Concessionario di erogare all'utenza ulteriori servizi compatibili con le disposizioni normative vigenti;
 - l) garantire, fatte salve le normative e le procedure vigenti e le autorizzazioni da richiedere, un orario settimanale di perlomeno 44 (quarantaquattro) ore settimanali da distribuire in un contesto di almeno 6 giorni e lo svolgimento dei turni di servizio previsti dalle autorità competenti;
 - m) rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in concessione;
 - n) dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Bovezzo da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto Concessionario, animali e cose che potessero in qualsiasi modo e momento accadere a seguito di quanto attinente al servizio oggetto della presente procedura;
 - o) fornire al Comune concedente, entro il mese di Marzo di ogni anno, copia fotostatica dei registri dei corrispettivi (o altro registro equivalente) dell'anno precedente, da cui si deducano in modo inequivocabile le informazioni necessarie per la determinazione del Canone annuale variabile con minimo garantito di € 30.000,00 (euro trentamila/00) di cui all'art. 5 del presente contratto; qualora ciò venga richiesto dal Comune, il Concessionario deve consentire a personale del Comune e/o suoi incaricati di prendere visione degli stessi registri entro 15 giorni dalla richiesta; tale richiesta sarà inoltrata tramite messaggio di posta elettronica certificata (PEC), che il Concessionario si impegna ad avere e comunicare al Comune anche in caso di variazione;
 - p) predisporre e trasmettere al concedente Comune di Bovezzo la "Carta della qualità dei

servizi della farmacia” entro 6 (sei) mesi dall’apertura della stessa nel rispetto degli standard minimi di qualità del servizio allegati al presente bando; la Carta dovrà essere redatta e pubblicizzata in conformità alle disposizioni normative in materia.

Il Concessionario dovrà svolgere il servizio di cui al presente contratto con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 6 – Regole particolari relative alla concessione della Farmacia

Di seguito sono riportate ulteriori condizioni tra le parti:

1. Il Concessionario, in qualità di avente causa, si impegna ad acquistare e rilevare:
 - le attrezzature, arredi e macchinari, e tutti i beni strumentali esistenti presso i locali di esercizio della farmacia quantificati dalla Perizia di stima complessivamente in **€ 35.000,00 (trentacinquemila/00)** di esclusiva spettanza della società Patrimonio Bovezzo;
 - le giacenze di magazzino esistenti presso la farmacia alla data di inizio concessione, valutate come infra specificato di esclusiva spettanza della società Patrimonio Bovezzo;
 - i rapporti contrattuali con i dipendenti il cui contratto di lavoro proseguirà con l’inizio della Concessione e i relativi ratei di mensilità aggiuntive, da ferie e permessi maturati e non goduti, dal Trattamento di Fine rapporto e da ogni altra spettanza maturata alla data di immissione in possesso dell’azienda il cui ammontare complessivo sarà decurtato da quanto di spettanza della società Patrimonio Bovezzo;
 - Non è prevista la cessione dei crediti e dei debiti e di ogni altro elemento attivo o passivo non in precedenza specificato relativi all’azienda ceduta;
2. Il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2112 c.c., subentrerà nei rapporti di lavoro dei dipendenti attualmente in servizio presso la società Patrimonio Bovezzo alla data di inizio della Concessione. Ai dipendenti dovranno essere mantenuti i contratti attualmente applicati o contratti equipollenti previa eventuale armonizzazione tra contratti non omogenei, per tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro, con mantenimento di ogni effetto giuridico ed economico e dell’anzianità di servizio maturata al momento del trasferimento. Il personale ad oggi in servizio alle dipendenze della società Patrimonio Bovezzo ed il relativo inquadramento da CCNL Farmacie Municipalizzate ASSOFARM è il seguente:
 - N. 1 Farmacista a tempo pieno e indeterminato – Livello 1S; retribuzione annua lorda Euro 35.582,68;
 - N. 1 Farmacista a tempo pieno e indeterminato – Livello 1; retribuzione annua lorda Euro 32.456,90;
3. Le attrezzature, gli arredi e i macchinari, ed i beni strumentali in genere esistenti all’interno dei locali di Via Vittorio Veneto 17a verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno al momento dell’inizio della Concessione.
4. Il Concessionario si impegna ad acquistare le rimanenze di magazzino. Per le giacenze verrà redatto apposito inventario fisico entro 3 giorni dalla stipula del contratto di concessione a favore dell’aggiudicatario; l’inventario sarà oggetto di verifica in contraddittorio tra le parti e compiuto secondo i seguenti criteri:
 - la valorizzazione delle quantità in giacenza per le specialità ed i prodotti appartenenti al comparto cd. “etico” sarà effettuata al prezzo di vendita netto di iva ridotto forfetariamente del 30%;

- la valorizzazione delle quantità in giacenza per le specialità ed i prodotti appartenenti al comparto cd. "non etico" sarà effettuata al prezzo di vendita netto di iva ridotto forfaitariamente del 35%;
 - le specialità ed i prodotti con validità inferiore a 120 giorni saranno escluse dalla cessione;
 - indipendentemente dalla scadenza saranno escluse dalla cessione le confezioni ed i prodotti avariati, dichiarati fuori commercio, alla data dell'inventario.
 - Il prezzo delle rimanenze di magazzino verrà pagato per intero al momento della stipula del dell'atto di cessione del ramo di azienda con assegno circolare intestato alla società Patrimonio Bovezzo S.r.l. A titolo puramente indicativo si informa che le giacenze di magazzino alla data del 31/07/2023, valutate al costo di acquisto, ammontano a Euro 176.681,36.
5. L'aggiudicatario si dovrà far carico di onorari, diritti e spese, oneri fiscali, ed ogni altro onere diretto o indiretto conseguente alle stipule inerenti e conseguenti.
 6. Il prezzo beni strumentali verrà pagato per intero al momento della stipula dell'atto di cessione del ramo di aziende e pertanto per € 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero) con assegno circolare intestato alla Patrimonio Bovezzo S.r.l..
 7. Quanto al valore dell'inventario, determinato come in precedenza indicato, al netto dei debiti relativi al personale trasferiti all'aggiudicatario (per ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR) il tutto con riferimento alla data di inizio Concessione, verrà effettuato con eventuale conguaglio mediante assegno circolare a favore della parte creditrice (Patrimonio Bovezzo S.r.l. oppure aggiudicatario).
 8. Contestualmente all'inizio della Concessione, il Concessionario dovrà avere sottoscritto con la Patrimonio Bovezzo S.r.l. il contratto di locazione dell'immobile.

Art. 7 - RUOLO DEL COMUNE - VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune è e resta titolare del servizio farmaceutico comunale, la cui gestione è affidata al Concessionario per il periodo di tempo previsto dall'art. 4 del presente capitolato.

Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunque vigente in materia.

Il Comune assicura al Concessionario la piena collaborazione e la massima sollecitudine e tempestività dei propri Uffici e Servizi per il disbrigo delle incombenze connesse alla gestione del servizio ed in generale per il disbrigo delle pratiche amministrative di propria competenza.

Il Comune, anche avvalendosi di personale competente appositamente individuato, potrà effettuare visite e ispezioni nei locali della farmacia e in quelli comunque utilizzati per l'espletamento del servizio, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio.

I risultati delle verifiche e dei controlli e delle eventuali irregolarità riscontrati dagli incaricati del Comune nel corso delle visite saranno segnalati al Concessionario per la messa in atto delle opportune azioni correttive.

Il Comune potrà altresì effettuare, concordandole previamente con il Concessionario, indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.

Art. 8 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione del Servizio non potrà essere sospesa o interrotta dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

In ogni caso, la sospensione o l'interruzione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'Azienda Territoriale per la Salute competente per territorio.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per gli utenti.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla sospensione o interruzione del Servizio.

ART. 9 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Comune, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del Servizio, anche rivalendosi sulla garanzia definitiva.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBCONCESSIONE

Sono vietate la cessione e la subconcessione del contratto che sarà stipulato tra Concedente e Concessionario.

È fatto altresì divieto al Concessionario di affidare a terzi, totalmente o parzialmente, e sotto qualsiasi forma, la gestione del servizio farmaceutico.

ART. 11 - PENALI E RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO

Sono presenti le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del presente contratto:

- a) per la mancata redazione della Carta dei Servizi, in modo conforme al presente contratto e agli allegati da esso richiamati: euro 5.000,00 (euro cinquemila/00);
- b) per la mancata presenza di unità operativa abilitata all'esercizio di farmacista: euro 100,00 (euro cento/00) al giorno;
- c) per la mancata erogazione dei servizi indicati nel documento Standard minimi di qualità delle prestazioni per la predisposizione da parte del Concessionario della "Carta della qualità dei Servizi della Farmacia", saranno irrogate penali commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate: da un minimo di 50,00 (cento) euro a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro;
- d) il mancato rispetto dell'obbligo di trasmettere al Comune, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, la copia fotostatica dei registri dei corrispettivi ed entro il 31 maggio di ogni anno, copia del bilancio di esercizio con indicazione dei ricavi realizzati l'anno precedente: da un minimo di 500,00 (cinquecento) a un massimo di 5.000,00 (cinquemila) euro;
- e) per la mancata divulgazione presso la clientela di pieghevoli (dépliant o opuscoli, ecc.) che diffondano l'educazione sanitaria: euro 500,00 (cinquecento);
- f) ritardi nel pagamento delle eventuali tranche di Canone sia una tantum che variabile: euro 200,00 (duecento) per ogni giorno di ritardo;

La precedente elencazione ha carattere esemplificativo e non è da ritenersi tassativa. In ogni caso, le penali saranno commisurate in relazione alla gravità delle violazioni riscontrate e alla loro reiterazione da parte del Concessionario fino a un importo massimo di euro 5.000,00 (cinquemila). Il Comune richiederà il pagamento della penale attraverso messaggio di posta elettronica certificata

(PEC). Qualora il Concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Il Comune, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione utile per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

Le contestazioni e l'applicazione delle penali saranno comunicate attraverso messaggio di posta elettronica certificata (PEC).

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, il Concessionario per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire a favore del Comune di Bovezzo una "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs 36/2023 e con applicazione delle eventuali riduzioni previste dal citato decreto.

In caso di inadempienze od omissioni da parte del Concessionario, il Comune potrà rivalersi di propria autorità sulla garanzia definitiva e il Concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

ART. 13 - REVOCA - CESSAZIONE E RISOLUZIONE

L'amministrazione potrà procedere alla revoca, alla risoluzione e alla cessazione del contratto, nei casi e con le modalità specificatamente previste dagli art. 190, 191 del decreto legislativo 36/2023.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi del Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30 (trenta). Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.

Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.

ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie, nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di concessione:

- sopravvenienza di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;
- fallimento o assoggettamento ad altre procedure concorsuali del Concessionario;
- scioglimento della società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa (se sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della concedente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa in possesso

- dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, ovvero recedere dal contratto);
- interruzione del servizio, con chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre cinque giorni, non comunicata, oltre che all'Amministrazione comunale, anche all'Autorità sanitaria o da quest'ultima non autorizzata;
 - inosservanza del divieto di cessione e di subconcessione della gestione del servizio;
 - la risoluzione del contratto di locazione con il Concessionario relativo all'immobile farmacia comunale sito in Via Vittorio Veneto 17/a così identificato al catasto: SEZ. NCT, FG. 12, PART. 385;
 - decadenza del Comune dall'esercizio della Farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;
 - ricorso all'abusivismo professionale;
 - reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
 - inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
 - grave e reiterato inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente capitolato, dal bando di gara e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi.

Art. 16 – RESPONSABILITÀ PER DANNI E ASSICURAZIONE

Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

Il Concessionario è responsabile per i danni di qualsiasi specie ed entità che dovessero essere cagionati a persone, compresi gli utenti, i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo del Concessionario stesso, o a cose, causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Pertanto, il Concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione, a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nel contratto di concessione, nella carta dei servizi e negli atti a essi allegati e si assume ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune.

A tale fine, il Concessionario deve stipulare, a sua cura e spese, una specifica polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi incluso il personale dipendente, i collaboratori a qualunque titolo e il Comune di Bovezzo, con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale unico non inferiore a 1.500.000,00, a copertura dei danni cagionati a persone o cose nello svolgimento del servizio.

Copia della suddetta polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere trasmessa, prima della stipula del contratto, al Comune. Il Concessionario deve trasmettere la copia della polizza, regolarmente quietanzata, tutte le volte in cui la stessa verrà rinnovata.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale competente è esclusivamente quello di Brescia.

ART. 18 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il Concessionario è obbligato alla stipula del relativo contratto. Qualora, senza giustificati motivi, esso non adempia a tale obbligo, nei termini che verranno prescritti, l'Amministrazione può dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione e incamerare la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il Concessionario, mentre per l'Amministrazione diventa tale solo dopo la verifica documentale e la successiva stipulazione del contratto.

ART. 19 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto al pagamento di tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, quali imposta di bollo, di registro (da applicare in misura fissa essendo i corrispettivi assoggettati ad iva), diritti di rogito, etc., così come previsto dalla normativa vigente in materia. Inoltre, Il Concessionario è tenuto a rimborsare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, le spese, previste dall'art. 85 del decreto legislativo 36/2023, che la stazione appaltante ha sostenuto per la pubblicazione del bando e dell'esito della gara, ai sensi dell'art. 225, comma 1 del citato decreto legislativo 36/2023.

Inoltre, il Concessionario è tenuto a rimborsare, entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva, i costi sostenuti per le spese dei costi di perizia, stesura bando, pubblicità, spese legali, spese di gara.

Ai sensi dell'art. 65 del decreto legge n. 34, (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020) "Esonero temporaneo contributi ANAC", gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il Concedente, come sopra rappresentato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Bovezzo esclusivamente per le finalità connesse alla gara stessa e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Bovezzo, come da allegata informativa.

Il Concessionario, da parte sua, assume l'obbligo a trattare tutti i dati di carattere personale di cui venga in possesso in relazione all'esecuzione del contratto con la massima riservatezza nel rispetto dei principi di cui alla normativa testé richiamata.

ART. 21 - ULTERIORI OBBLIGHI

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165", il Concessionario dovrà conformarsi agli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bovezzo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 96 del 23/06/2021 reperibile sul sito internet comunale nella sezione "amministrazione trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice. Pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario dovrà sottoscrivere il "Patto di integrità" allegato alla documentazione di gara. L'espressa accettazione del "Patto di integrità" è condizione di ammissione alla procedura di gara.

ART. 22 - NORME FINALI DI GARANZIA

Il Concessionario, per la sottoscrizione del contratto, dovrà attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 30.03.2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver comunque conferito incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri

autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei suoi confronti, in riferimento al triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti dipendenti.

Il Concessionario si obbliga, altresì, a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non conferire incarichi ai dipendenti del Comune di Bovezzo che, in relazione al contratto, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro di tali dipendenti con il Comune di Bovezzo.

ART. 23 - ALTRE NORME

L'aggiudicazione della concessione comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel presente capitolato. Per quanto non previsto nel contratto e dai documenti ad esso allegati, si richiamano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici - D. Lgs. 36/2023, nonché le disposizioni del Codice Civile e di tutte le norme legislative e regolamentari di settore.

ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Sabrina Zanardelli, tel. 0302111256 mail: ragioneria@comune.bovezzo.bs.it;

BOZZA